Il mutamento della tutela dei diritti di libertà religiosa

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789

- Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

- Art. 6 – La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

- Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Statuto albertino

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Gli ebrei stranieri nel Regno d'Italia

R.D.L. 07/09/1938 n° 1381

- Chi sono gli ebrei stranieri?

Gli ebrei sono coloro che hanno entrambi i genitori ebrei anche se professano un'altra religione. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo.

- Dove hanno dimora?

Gli ebrei non possono avere dimora né nel Regno d'Italia né nelle sue colonie.

Con gli art. del 07/09/1938, coloro che soggiornano nel Regno d'Italia ed hanno cittadinanza dal 01/01/1919, devono lasciare il territorio altrimenti verranno espulsi.

Provvedimenti relativi ai matrimoni

Legge del 17 Novembre 1938- XVII n° 1728

Capo I (Provvedimenti relativi ai matrimoni)

Il matrimonio tra un cittadino italiano di razza ariana e una persona di un'altra razza è proibito. I dipendenti statali non possono sposarsi con persone di nazionalità straniera. Gli ufficiali di stato civile che abbia provveduto alla trascrizione di matrimoni non conformi è tenuto a denunciare.

Capo II (degli appartenenti alla razza ebraica)

I cittadini di razza ebraica non possono:

- prestare servizio militare
- esercitare l'ufficio di tutore per persone appartenenti alla razza ebraica
- essere proprietari o gestori di aziende
- essere proprietari di terreni e fabbricati urbani superiori ad un certo valore.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa

Capo III (disposizioni transitorie e finali)

Il presente decreto munito del sigillo dello stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

L’istruzione

R.D.L. 15/11/1938 n° 1779

Le persone di razza ebraica non possono essere ammesse a nessuna scuola di nessun ordine e grado.

È consentita l’iscrizione di alunni ebrei di religione cattolica nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

È vietata l’adozione di libri di autori ebrei.

Le comunità israelitiche possono aprire scuole elementari e medie per i ragazzi di razza ebraica. Nelle suddette scuole il personale può essere di razza ebraica. In queste scuole non verrà insegnata la religione cattolica.

Le spese per gli adattamenti graveranno sulle comunità israelitiche.

Possono continuare gli studi universitari solo gli studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni.

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica

Il 29 Giugno 1939 entrarono in vigore le leggi che regolavano la vita dei cittadini italiani di razza ebraica. Per poterle esercitare ogni persona doveva iscriversi ad un elenco dichiarando la propria appartenenza alla razza ebraica. Gli elenchi erano di due tipi:

- Aggiunti, ai quali venivano iscritti gli ebrei discriminanti
- Speciali, ai quali venivano iscritti gli ebrei per cui era necessario essere cittadini italiani.

Non possono invece essere iscritti agli elenchi speciali coloro che avevano riportato una condanna per delitto non colposo. La cancellazione da tale elenco avveniva in caso di perdita della cittadinanza. La professione di un cittadino italiano di razza ebraica poteva essere esercita solo a favore di persone appartenenti alla stessa razza. I cittadini di razza ebraica potevano continuare l'esercizio della professione senza limitazione fino alla cancellazione dell'arabo

Dopo la fine della seconda guerra mondiale le nazioni sconfitte preparano nuovi documenti costituzionali che dovevano impedire il ripetersi di simili avvenimenti.

La Costituzione italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art.3

Art. 7 e 8 della Costituzione Italiana

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art.8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19 e 20 della Costituzione Italiana

Art.19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art.20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

La legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca. 23 maggio 1949

ARTIKEL 3 [Gleicher Stand für alle vor dem Gesetz]

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

ARTICOLO 3 [Uguaglianza davanti alla legge]

(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

Articolo 12
libertà della professione e divieto del lavoro forzato

- (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.

- (1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il lavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato mediante leggi.

ARTICOLO 16
Nazionalità, estradizione

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.

(1) La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della nazionalità può avvenire soltanto in base ad una legge e, nel caso che l'interessato si opponga, solo se questi non divenga in conseguenza di ciò apolide.